

REGIONE PIEMONTE BU24 13/06/2024

Citta' metropolitana di Torino

**Tratto stradale della Strada Provinciale 2, Comune di Mathi – Km 25+500. Acquisizione per usucapione amministrativa ex comma 21 art. 31 Legge 448/1998. Rep. Generale n. 996 del 28/05/2024.**

Documento allegato

ATTO N. DD 3142

DEL 28/05/2024

Rep. di struttura DD-RA2 N. 21

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

**OGGETTO:** Tratto stradale della Strada Provinciale 2, Comune di Mathi – Km 25+500. Acquisizione per usucapione amministrativa ex comma 21 art. 31 Legge 448/1998. Rep. Generale n. 996 del 28/05/2024.

#### Il Dirigente

Premesso che i Signori *omissis*, attuali proprietari del bene immobile identificato a Catasto Terreni al Foglio 10 Mappale 1163 in Comune di Mathi, hanno richiesto di poter regolarizzare il titolo di proprietà della citata particella, non più nella loro disponibilità, in quanto facente parte del tratto di Strada Provinciale 02 in Comune di Mathi;

Atteso che non risulta agli atti dell'attuale competente Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. beni e servizi alcun provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera sopra identificata;

Ritenuta pacifica, a seguito di operazione di tipizzazione normativa rispetto alle peculiarità e sfumature del caso concreto, la cristallizzazione del presupposto oggettivo dell'idoneità del bene all'uso pubblico, atteso che si argomenta del tracciato di una Strada Provinciale che risponde ad una conclamata utilità pubblica e collettiva;

Verificato, peraltro, il decorso ultra ventennale dell'esercizio continuativo all'uso pubblico della strada in oggetto, in considerazione del fatto che l'allora Provincia di Torino in data 14.07.1998 aveva rilasciato, su istanza del 14.04.1998 del Signor *omissis*, nulla osta per l'esecuzione di modifica del ponticello di accesso alla Strada Provinciale lungo la Strada Provinciale 02 di Germagnano al Km 26+688;

Tenuto conto, altresì, del comma 4 primo periodo dell'articolo 42 bis per effetto del quale *il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;*

Considerato che:

- occorre, per espresso dettato normativo, preliminarmente all'applicazione del disposto di cui all'articolo 42 bis del Testo Unico in materia espropriativa, esperire altri possibili *rimedi giuridici* che conducano alla

sanatoria di una occupazione illegittima;

- non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., in quanto gli effetti dell'usucapione retroagiscono – quale acquisto a titolo originario – al momento dell'iniziale esercizio della relazione di fatto con il fondo altrui, facendo venir meno *ab origine* l'illiceità del comportamento della P.A. che occupava *sine titulo* il bene poi usucapito e, conseguentemente, escludendo una delle condizioni indispensabili per l'operatività dell'art. 42-bis T.U.E., ovvero che il bene immobile destinatario del provvedimento sanante non sia già stato acquisito nel patrimonio della P.A.;

Valutata, nella fattispecie concreta, la piena rispondenza degli elementi fattuali ai presupposti di diritto [oggettivi e soggettivi] necessari affinché possa scattare l'applicazione dell'istituto della c.d. usucapione amministrativa o pubblica quale *rimedio alternativo*, ex comma 4 primo periodo dell'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., ad un provvedimento di *acquisizione sanante*;

Preso atto, a titolo meramente esemplificativo e non certamente esaustivo, dell'orientamento giurisprudenziale riconducibile alla sentenza n. 52/2016 della Prima Sezione del Tar Marche, nel cui impianto motivazionale il Giudice Amministrativo ha evidenziato che *non può essere messo in dubbio che un Ente Pubblico possa dichiarare l'usucapione di un'area di sedime relativa ad una strada appartenente a privati qualora si verificano i presupposti di legge*;

Richiamata la medesima sentenza circa i passaggi per i quali *il trasferimento di proprietà è previsto anche dal comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 che prevede il potere degli Enti, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale di porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari; la c.d. usucapione amministrativa o pubblica presuppone l'idoneità del bene all'uso pubblico, la rispondenza dell'uso ad una utilità pubblica e non al soddisfacimento dell'interesse privato di alcuni singoli, l'esercizio della signoria sul bene da parte dell'Ente o di una collettività di persone agenti uti cives e non uti singuli, la non riscontrabilità nel proprietario di un atteggiamento di mera tolleranza e la continuità nell'esercizio dell'uso per la durata stabilita dal Codice Civile ai fini dell'usucapione*;

Preso atto che, per come previsto dal comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, il presupposto oggettivo temporale ultra ventennale risulta ampiamente soddisfatto;

Vista la nota del 22.04.2024 prot. N. 60377 del 29.04.2024, depositata agli atti, con la quale i Signori *omissis* prestano il loro consenso all'accorpamento al demanio stradale dell'immobile sopraindicato, in applicazione del disposto di cui al comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998;

Ritenuta, a fronte della totale esenzione da imposte espressamente prevista dal comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 [*la registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito*] ed in ossequio al principio di economicità dell'azione della Pubblica Amministrazione, l'opportunità di acquisire per *usucapione amministrativa* dai Sigg.ri *omissis* la titolarità del diritto di proprietà sul bene immobile identificato a Catasto Terreni, al Foglio 10 Mappale 1163 in Comune di Mathi (TO);

Visto il comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998 per effetto del quale la registrazione e la trascrizione del presente provvedimento, adottato nei termini di cui al comma 21 della medesima norma, avvengono a titolo gratuito;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del

18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;

Dato atto che la presente determinazione di esproprio rientra nell'obiettivo n. 11939 del PEG anno 2024: % di pratiche espropriative arretrate concluse nell'anno;

Rilevata l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

### **IL DIRIGENTE**

Visti:

- l'articolo 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., comma 1 e 4 primo periodo;
- il comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998;
- la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, in favore della Città metropolitana di Torino, con sede in Torino (TO) 10138 Corso Inghilterra 7 – C.F. 01907990012, è pronunciata l'acquisizione a titolo gratuito per c.d. usucapione amministrativa e disposto il passaggio del relativo diritto di proprietà ex comma 21 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, al fine di disporre l'accorpamento al demanio stradale, dei beni immobili utilizzati ad uso pubblico ininterrottamente da oltre venti anni elencati nell'allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la Città metropolitana di Torino provvederà ex comma 22 dell'articolo 31 della Legge n. 448/1998, senza corresponsione di imposte in virtù del regime di gratuità ivi previsto, alla registrazione, trascrizione e voltura della presente Determinazione ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione del bene immobile disposta con il presente provvedimento;

3. Di disporre che il presente provvedimento sarà notificato ai proprietari ed agli aventi diritto ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett.g) D.P.R. n.327/2001, con le forme degli atti processuali civili;

4. Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione Metropolitana all'indirizzo web [www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it) e, previa trasmissione telematica, all'Albo Pretorio on line del Comune di Mathi (TO) ex art. 5 della Legge regionale n. 22/2010, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale;

5. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

6. Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Il presente atto, non comportando spese correlate alla dovuta corresponsione fiscale ai competenti uffici delle Entrate – Territorio, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua adozione, indicata in calce.

Torino, 28/05/2024

OMISSIS								
OMISSIS								
n. pp	Comune	Ag/Miste/Extra	Quota	Fg	Mapp.	Ex	Mq	Euro
1	MATHI	A	1/3	10	1163	464	165	0,00

OMISSIS								
OMISSIS								
n. pp	Comune	Ag/Miste/Extra	Quota	Fg	Mapp.	Ex	Mq	Euro
1	MATHI	A	1/3	10	1163	464	165	0,00

OMISSIS								
OMISSIS								
n. pp	Comune	Ag/Miste/Extra	Quota	Fg	Mapp.	Ex	Mq	Euro
1	MATHI	A	1/3	10	1163	464	165	0,00